

REGOLAMENTO
SUL REGISTRO DELLE IMPRESE CAPOGRUPPO
anno 2014/ numero 03

(Testo consolidato al 01/01/2015 – Aggiornamento I)

Art. 1 – Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

- **“Banca Centrale”**: Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- **“Capogruppo finanziaria”**: soggetto autorizzato sammarinese in possesso dei requisiti di cui all’articolo 54, comma 1, della LISF, e collocato all’interno dell’architettura del gruppo in posizione tale da comportare che la somma degli attivi di bilancio propri e delle società ed enti da questa controllati realizzi la condizione posta per la sussistenza di un GRUPPO RILEVANTE;
- **“Capogruppo non finanziaria”**: società di partecipazione sammarinese ai sensi dell’articolo 54, comma 2, della LISF, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 54, comma 1 e 3, della Legge 17 novembre 2005 n.165, e collocata all’interno dell’architettura del gruppo in posizione tale da comportare che la somma degli attivi di bilancio propri e delle società ed enti da questa controllati realizzi la condizione posta per la sussistenza di un GRUPPO RILEVANTE;
- **“Componente finanziaria”**: IMPRESA FINANZIARIA, controllata dalla capogruppo e conseguentemente parte del GRUPPO RILEVANTE;
- **“Componente non finanziaria”**: società o altro ente, sammarinese o estero, controllato dalla capogruppo, che svolge attività connesse, strumentali o accessorie alle attività riservate del GRUPPO RILEVANTE di cui è parte;
- **“Controllo”**: rapporti fra diverse imprese caratterizzati dalle condizioni di cui all’articolo 2 della LISF;
- **“Gruppo rilevante”**: gruppo o conglomerato, ai sensi degli articoli 53 e 60 della LISF, per il quale concorrono le seguenti condizioni suppletive:
 - l’attivo patrimoniale è rappresentato, in misura non inferiore al 50% del totale, dagli attivi di bilancio di IMPRESE FINANZIARIE;
 - la capogruppo è un SOGGETTO AUTORIZZATO sammarinese o una società di partecipazione sammarinese ai sensi dell’articolo 54, comma 2, della LISF;
 - tutte le società od enti che lo compongono sono controllati dalla capogruppo e hanno ad oggetto l’esercizio di attività riservate o attività a queste connesse, strumentali o accessorie, ivi comprese le società in liquidazione volontaria o assoggettate a procedure concorsuali o procedimenti straordinari di cui alla Parte II, Titolo II della LISF od omologhe procedure estere;
- **“Impresa finanziaria”**: soggetto sammarinese o estero che svolge, in forma imprenditoriale, attività incluse nell’elenco di cui all’Allegato 1 della LISF;
- **“LISF”**: Legge 17 novembre 2005, n. 165 e successive modificazioni;
- **“Registro”**: Registro delle imprese capogruppo di cui all’articolo 56 della LISF;
- **“Registro dei Soggetti Autorizzati”**: Registro di cui all’articolo 11 della LISF, così come disciplinato dal Regolamento 2006-01 e successive modificazioni;
- **“Registro delle Società”**: Registro di cui all’articolo 6 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modificazioni;
- **“Soggetti autorizzati”**: soggetti autorizzati, ai sensi della LISF, all’esercizio di una o più attività riservate.

2. L’utilizzo di termini oggetto di definizione è evidenziato con carattere MAIUSCOLETTO.

3. Per tutti i termini non oggetto di definizione di cui al comma 1, si rinvia alle definizioni e nozioni contenute negli articoli della LISF.

Art. 2 – Campo di applicazione e fonti normative

1. Il presente regolamento disciplina il registro delle imprese capogruppo di cui all’articolo 56 della LISF e trova le sue fonti normative negli articoli 53, 54, 55 e 56 della LISF.

Art. 3 – Contenuto del Registro

1. Il REGISTRO contiene gli elementi informativi relativi:
 - a) alle CAPOGRUPPO FINANZIARIE o NON FINANZIARIE;
 - b) alle COMPONENTI FINANZIARIE o NON FINANZIARIE;
 - c) ai rapporti di partecipazione o controllo fra i soggetti di cui ai precedenti punti a) e b)
2. Il GRUPPO RILEVANTE è contrassegnato da un codice identificativo. Per ogni GRUPPO RILEVANTE, sono indicati la capogruppo e le singole componenti.
3. Per le CAPOGRUPPO FINANZIARIE e le COMPONENTI FINANZIARIE iscritte nel REGISTRO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI è indicato il solo numero di iscrizione al predetto registro, fatta eccezione per le prime per le quali, ove a loro volta soggette al CONTROLLO di una IMPRESA FINANZIARIA estera con ruolo di capogruppo per la giurisdizione straniera di appartenenza, viene data indicazione, con apposita nota inserita a REGISTRO, anche dell'identità di quest'ultima.
4. Per le CAPOGRUPPO NON FINANZIARIE sono indicati:
 - a) la denominazione;
 - b) la forma giuridica;
 - c) la sede legale;
 - d) la sede amministrativa, se diversa dalla sede legale;
 - e) la data e il numero di iscrizione nel REGISTRO DELLE SOCIETÀ;
 - f) il codice operatore economico;
 - g) la società di revisione contabile;
 - h) il capitale sociale (sottoscritto e versato);
 - i) gli esponenti aziendali;
 - j) gli ultimi tre bilanci di esercizio approvati, completi di ogni relazione accompagnatoria e certificazione;
 - k) i titolari di partecipazioni al capitale sociale in misura superiore al 5% e la quota a ciascuno ascrivibile;
 - l) le eventuali sedi secondarie nella Repubblica di San Marino;
 - m) l'eventuale capogruppo estera.
5. Per le COMPONENTI NON FINANZIARIE e le COMPONENTI FINANZIARIE non iscritte nel REGISTRO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI sono indicati:
 - a) la denominazione;
 - b) la forma giuridica;
 - c) la sede legale;
 - d) la sede amministrativa, se diversa dalla sede legale;
 - e) il capitale sociale (sottoscritto e versato);
 - f) l'oggetto sociale;
 - g) totale degli attivi riportato nell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;
 - h) i titolari di partecipazioni al capitale sociale in misura non inferiore al 20% e la quota a ciascuno ascrivibile.

Art. 4 – Iscrizione al Registro

1. I soggetti che, a norma dell'articolo 53, comma 2, e dell'articolo 54, della LISF e delle disposizioni di vigilanza attuative, assumono le caratteristiche richieste per l'acquisizione della qualifica di capogruppo, sono tenuti ad effettuare, entro trenta giorni dal determinarsi delle condizioni per l'assunzione della

suddetta qualifica, la comunicazione circa l'esistenza del GRUPPO RILEVANTE e la sua composizione, ai fini dell'iscrizione del gruppo medesimo nel REGISTRO. BANCA CENTRALE, verificata la completezza e la correttezza dei dati e dei documenti ricevuti ai fini della pubblicazione, procede senza ritardo all'iscrizione.

2. BANCA CENTRALE può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un GRUPPO o di qualunque modifica della sua composizione, anche in difformità da quanto comunicato dalla capogruppo. Al termine degli accertamenti suddetti, BANCA CENTRALE comunica alla capogruppo l'avvenuta iscrizione. È compito di quest'ultima darne comunicazione alle singole componenti del GRUPPO RILEVANTE, precisandone la composizione riconosciuta da BANCA CENTRALE nonché riportando alle sole COMPONENTI FINANZIARIE le informazioni di cui al seguente articolo 5, comma 1.

Art. 5 – Contenuto della comunicazione

1. La comunicazione di cui al primo comma dell'articolo precedente deve contenere, oltre ad ogni dato che, ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5 è oggetto di inserimento nel Registro, le seguenti indicazioni:
 - a) la struttura organizzativa del GRUPPO RILEVANTE nonché le modalità con le quali la capogruppo intende svolgere le funzioni dispositive di cui all'articolo 57, comma 2, della LISF;
 - b) l'identità dei soggetti che, a prescindere dalla partecipazione al capitale sociale della capogruppo, ne hanno comunque il CONTROLLO, anche in via congiunta;
 - c) il tipo di CONTROLLO;
 - d) l'indicazione di eventuali ulteriori partecipazioni non rientranti nel GRUPPO RILEVANTE;
2. Per le CAPOGRUPPO NON FINANZIARIE, le COMPONENTI NON FINANZIARIE e le COMPONENTI FINANZIARIE non iscritte nel REGISTRO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI, ad integrazione di quanto già previsto al precedente comma, la comunicazione deve altresì essere corredata dai seguenti documenti:
 - copia dello statuto da cui risulti chiaramente il tipo di attività economica svolta, ai fini della verifica di coerenza rispetto all'articolo 54 comma 2 della LISF o, rispettivamente, del carattere connesso, strumentale o accessorio rispetto alle attività riservate del GRUPPO RILEVANTE;
 - copia degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati, completi di ogni relazione accompagnatoria e certificazione, ove presente;
 - certificato di vigenza o, per le società o enti di diritto estero, altro certificato equipollente.

Art. 6 – Variazioni al Registro

1. Le capogruppo hanno l'onere di comunicare senza ritardo a BANCA CENTRALE ogni variazione delle informazioni contenute nel REGISTRO richiedendone al contempo, con apposita nota scritta, l'aggiornamento, inclusa la sostituzione del più risalente bilancio d'esercizio pubblicato con l'ultimo approvato, a prescindere dall'assolvimento, in epoca antecedente o susseguente, di obblighi di comunicazione riguardanti, in tutto o in parte, il medesimo oggetto e discendenti da altre disposizioni di vigilanza diverse dal Reg. 2006-01.
2. Ogni variazione comunicata a BANCA CENTRALE, e debitamente comprovata, è annotata senza ritardo sul REGISTRO.
3. BANCA CENTRALE, in mancanza della comunicazione di cui al primo comma, ha facoltà di provvedere d'ufficio all'aggiornamento delle informazioni contenute nel REGISTRO nei casi in cui sia venuta comunque a conoscenza del dato.

Art. 7 – Verifica della permanenza delle condizioni di iscrizione e aggiornamento dei documenti a corredo

1. Le capogruppo hanno l'onere di verificare, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, il mantenimento delle condizioni poste per la rilevanza del gruppo ai fini del presente Regolamento, dando immediata comunicazione del venir meno delle stesse a BANCA CENTRALE, ai fini della cancellazione del GRUPPO RILEVANTE dal REGISTRO.
2. Ai fini dell'aggiornamento dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 5 comma 2, le capogruppo devono altresì prontamente inviare a BANCA CENTRALE, copia dei bilanci d'esercizio successivi e degli statuti e certificati eventualmente aggiornati, per effetto di modifiche statutarie sopravvenute.

Art. 8 - Cancellazione dal Registro.

1. BANCA CENTRALE procede alla cancellazione del GRUPPO RILEVANTE dal REGISTRO nei casi in cui:
 - a) la capogruppo perda i requisiti per l'assunzione di tale qualità;
 - b) la capogruppo sia entrata in regime di liquidazione;
 - c) gli attivi di bilancio delle IMPRESE FINANZIARIE scendano al di sotto del 50% del totale degli attivi del GRUPPO RILEVANTE;
 - d) la composizione del GRUPPO RILEVANTE, escludendo le componenti in regime di liquidazione, è circoscritta alla sola capogruppo.
2. Nel caso in cui subentri una nuova capogruppo a quella precedentemente iscritta come tale, il GRUPPO RILEVANTE, variandone la denominazione, verrà cancellato e iscritto nel REGISTRO con altra codificazione di cui all'articolo 3 comma 2.

Art. 9 – Pubblicità dell'iscrizione

1. Le componenti di un GRUPPO RILEVANTE, iscritte nel REGISTRO, devono darne opportuna evidenza, negli atti e nella corrispondenza.

Art. 10 - Consultazione del Registro

1. La consultazione del REGISTRO, tenuto in modo informatizzato, è consentita a chiunque e consiste nel diritto di ricevere, previa richiesta scritta a BANCA CENTRALE, dati e informazioni in esso contenuti.
2. BANCA CENTRALE pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei GRUPPI RILEVANTI iscritti nel REGISTRO indicando:
 - a) per le CAPOGRUPPO FINANZIARIE, la loro denominazione, un collegamento ipertestuale (*link*) ai dati presenti nel REGISTRO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI e l'eventuale nota sull'appartenenza a gruppo estero di cui all'articolo 3, comma 3;
 - b) per le CAPOGRUPPO NON FINANZIARIE, le informazioni ed i documenti più aggiornati relativi agli elementi di cui all'articolo 3, comma 4;
 - c) per le COMPONENTI FINANZIARIE:
 - iscritte nel REGISTRO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI, la loro denominazione e un collegamento ipertestuale (*link*) ai dati ivi presenti;

- non iscritte nel REGISTRO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI, le informazioni più aggiornate relative agli elementi di cui all'articolo 3, comma 5;
- d) per le COMPONENTI NON FINANZIARIE, le informazioni più aggiornate relative agli elementi di cui all'articolo 3, comma 5.

Art. 11 – Opponibilità ai terzi

1. Le informazioni contenute nel REGISTRO, ai fini dell'opponibilità ai terzi, non prevalgono rispetto ad eventuali informazioni difformi contenute nel REGISTRO DELLE SOCIETÀ o in equipollenti registri di altre giurisdizioni.

Art. 12 – Modifiche al Regolamento n.2006-01

1. All'articolo 3, comma 5, del Regolamento n.2006-01 intitolato “Regolamento sul Registro dei Soggetti Autorizzati” è inserita la seguente lettera:
“f) l'eventuale iscrizione nel Registro delle Imprese Capogruppo;”.
2. Dopo l'articolo 11 del Regolamento n. 2006-01 intitolato “Regolamento sul Registro dei Soggetti Autorizzati” è inserito il seguente articolo:
“Art. 11 – Pubblicità dell'iscrizione
 1. I soggetti iscritti nel REGISTRO, devono darne opportuna evidenza, negli atti e nella corrispondenza.”

Art 13 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2014.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, le capogruppo devono presentare a BANCA CENTRALE richiesta di iscrizione nel REGISTRO, allegando la documentazione prevista dagli articoli precedenti.